

QUESTIONI MORALI

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I. - E' OBBLIGATORIO L'USO DEL PRIVILEGIO DELL'ORATORIO PRIVATO?

Un sacerdote, che ha il privilegio dell'Oratorio Privato per la S. Messa è tenuto a valersene per il precetto, i giorni festivi, quando davvero non può uscire di casa? (Rivista, marzo, p. 117) e il can. 69?

R. Il can. ricordato dice: « Nemo cogitur uti privilegio in sui dumtaxat favorem concesso, nisi alio ex capite exurgat obligatio ». — Propriamente: Nemo cogitur uti... perchè « quod in alicujus favorem concessum est, non debet in ejus gravamen retorqueri » è detto nella *Regula Juris* 61^a in VI — vedi gli autori, di solito al termine de Legibus.

In fine del libro VI delle Decretali di Bonifacio VIII la Regola è formulata così: « Quod ob gratiam alicujus conceditur non est in ejus dispendium retorquendum » (Coloniae Munatianae 1773, vol. II (del Corpus Juris), p. 187).

Se il privilegio invece fosse dato non in favorem cujuspiam ma propter communem causam communitatis vel classis ad quam quis pertinet: allora l'individuo deve usarne, quantum ipsius societatis, ad quam pertinet, interest. Vermeersch Epitome I, n. 154: — Genicot I, n. 147, VI edit.: — Lehmkuhl I, 320, XI edit.

Il Suarez (ved. S. Alfonso I, n. 324) dice anch'egli: « quia privilegium datur ut favor, non ut onus; et ideo nemo (per se) tenetur uti privilegio suo (personale): nam aliter privilegium redderetur odiosum ».

Le mie condizioni fisiche, per esempio mi dispensano (meglio mi scusano) dal portarmi alla chiesa in giorno festivo; se dovessi usare del privilegio, che ho, dell'oratorio privato (di celebrare o far celebrare domi) e fossi obbligato ad usarne, io sarei gravato più degli altri, fedeli o sacerdoti, che non lo hanno.

In questo senso risolvono il nostro caso, anche Prümmer, v. I, 267; e molti, che scrissero dopo il *Codex Jur. Can.*, p. es. l'Aregui, n. 99, *Summar. Th. M.* anno 1920, edit. XI; — il Caviglioli, *Manuale Dir. Can.*, p. 144 (7) I edit.: — il Jorio, *Th. Mor.*, juxta method. — Gury, etc. 1938, v. I, n. 196, q. 8; — il Gennaro, *Elem. I*, 402.

S. Alfonso (dopo il De Legibus, appendix II de privil. n. 3), vorrebbe citare i Salmanticesi per la sentenza sfavorevole; ma se si leggono attentamente (tract. 18, cap. I) sono favorevoli. Vedi il Gaudé nella sua opera monumentale (*Th. Mor. S. Alphonsi*, vol. I, pag. 187-8).

Del resto il *Codex* dice explicite (can. 72, § 2): « Privilegio in sul tantum favorem constituto quaevis persona privata renuncia-

re potest » e § 3: « Concesso alicui communitati, dignitati locove renuntiare privatis personis non licet ».

Concluditur: Quel sacerdote non è tenuto a celebrare in casa.

E allora perchè nel can. 69 si dice: « Nisi ex alio capite exurgat obligatio »? tutti gli autori antichi e moderni danno questo esempio: Tizio accusa a Caio in Confessione un peccato riservato, per il quale Caio ha la facoltà: costui deve far uso di questa facoltà, perchè fra il penitente e il Confessore vi è un tacito contratto, per il quale si intende, che il Confessore si adoperi quanto può per il bene dell'altro.

Il **Gury-Tummolo** (I, n. 351) dice, che quelli che obbligano ad usare del privilegio potrebbero citare il canone (sopra) « nisi alio ex capite exurgat obligatio ». Ma se le circostanze scusano davvero l'individuo dall'intervenire alla Messa in pubblico, « nulla per ciò stesso exurgit obligatio ». Ecco perchè il **Jorio**, che intende seguire il **Gury-Tummolo** in questo non lo segue.

II. - UN TESTAMENTO PER CAUSE PIE SENZA LA FIRMA OBBLIGA IN COSCIENZA?

Un testamento per cause pie senza la firma obbliga in coscienza?

R. E' noto il can. 1513 § 2 e la risoluzione della Commissione, Interp. 17 febr. 1930, sul **Moneantur**. Se si chiede, se valga attento jure naturae, uno scritto in merito: a me pare, che se manca la firma anche secondo lo stesso jus naturae non valga: chi scrisse si sarà astenuto dal firmare, perchè volle riflettere etc. (a meno sia intervenuto un altro atto, che equivalga a dichiarazione esplicita della volontà di chi dispone (p. es., consegna lo scritto e chi lo riceve promette, che lo osserverà). Se manca solo la data, sempre attento solo jure naturae, mi pare, che valga, perchè la data non si presenta da sé come decisiva, perciò non pare necessaria.

Nelle cause puramente civili colui al quale giova la mancanza delle formalità della legge civile, può invocarla, se questa parte non si è obbligata ad osservare il disposto. Per le cause pie ritengo, che la mancanza della data non invalidi.

Manente dubio res deferatur ad Ordinarium come vogliono i canoni 1514, 15 e 17.

III.

(Non è un caso, ma vale più di tutte le mie risoluzioni).

Il 6 febr. p. p., S. S. Pio XII ripeteva (già più volte l'aveva proclamato in atti solenni): « il popolo sente acuito il bisogno di Confessori, che per virtù, per scienza teologica e ascetica, per maturità e ponderatezza, valgano a fornire sicure norme di vita e di bene in maniera semplice e chiara con tatto e benevolenza » (ai parroci e quaresimalisti di Roma): ed io « parole non ci appulcro », direbbe Dante. (Inf. 7, 60); rifletto agli insegnamenti del Papa.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere maggiore della Metropolitana di Milano